# ARF SUISSIMAGE SFP GARP

Associazione svizzera Cooperativa svizzera per i diritti Associazione svizzera Gruppo autori,

regia e sceneggiatura d’autore di opere audiovisive dei produttori di film registi, produttori

film

Questo contratto tipo è raccomandato dalle suddette organizzazioni. Naturalmente è possibile apportarvi modifiche. Se tuttavia si dovessero apportare modifiche che esulano dalle aggiunte previste o dalla scelta delle varianti, non si potrà più riportare sul contratto il nome delle suddette organizzazioni.

Contratto tipo per l'acquisizione dei diritti d’adattamento cinematografico di un'opera letteraria

tra ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

qui di seguito denominato/a "l'acquirente" (dei diritti d'adattamento)

e ..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

membro della società di gestione:

qui di seguito denominato/a "l'autore/trice/editore/trice".

**1. Oggetto del contratto**

1.1.

L’autore/trice/editore/trice dichiara di disporre dei diritti di rimaneggiamento, d’adattamento cinematografico e di utilizzazione sull’opera seguente:

........................................................................................................................................... (titolo)

di....................................................................................................................................................

e si impegna a cederli all’acquirente.

1.2.

L'acquirente s'impegna a versare come contropartita all’autore/trice/editore/trice il compenso pattuito qui di seguito.

1.3.

Relativamente all'opera da realizzare (obiettivo: cinema/TV, film di fiction/ documentario, produzione nazionale/coproduzione internazionale, budget ecc.) si conviene quanto segue: ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

**2. Diritti sull'opera**

2.1.

L’autore/trice/editore/trice si porta garante nei confronti dell’acquirente per qualsiasi pretesa da parte di terzi, che potrebbe opporsi all’utilizzo dell’opera conformemente al contratto.

2.2. (*cancellare a o b*)

L'autore/trice/editore/trice cede all'acquirente - sotto riserva dei suoi diritti morali - illimitatamente nel tempo e nel territorio:

a) a titolo esclusivo per la durata di ....... anni dalla firma del contratto *o*

b) a titolo non esclusivo

il diritto di realizzare, sulla base dell'opera citata, un'opera derivata in qualsiasi versione linguistica, vale a dire di scrivere o far scrivere una sceneggiatura, di pubblicarla o di riprodurla, nonché di produrre o far produrre un film.

2.3.

Il messaggio fondamentale dell'opera non può essere snaturato. L'acquirente è libero/a di scegliere il titolo; egli/ella può inoltre conservare il titolo originale, nonché far uso di tutte le sue traduzioni. L’autore/trice/editore/trice riceve la sceneggiatura prima delle riprese; ciò non gli/le conferisce né il diritto di richiedere modifiche della sceneggiatura, né quello di proibire modifiche apportate successivamente alla sceneggiatura durante la produzione del film.

2.4.

L'acquirente ha il diritto, illimitato nel tempo e nel territorio:

1. di pubblicare l'opera derivata (film) e di rielaborarla (per la produzione di versioni diverse);
2. di tradurla a partire dalla lingua originale mediante sincronizzazione o sottotitolatura;
3. di riprodurla su supporti sonori o visivi di qualsiasi genere;
4. di proporla al pubblico, di cederla o di diffonderla;
5. di rappresentarla, proiettarla o comunque renderla percepibile sotto qualsiasi forma;
6. di trasmetterla in televisione, o media analogo, di ritrasmetterla, nonché di rendere visibile o udibile l’opera diffusa;
7. di utilizzare i personaggi, le foto ecc. che compaiono nell’opera stessa a scopo di merchandising;
8. di integrare il film in un prodotto multimediale e distribuire lo stesso.

2.5.

Autore/trice, editore/trice e opera verranno menzionati nell’ordine usuale nei titoli di testa o di coda del film, così come nelle presentazioni che precedono e/o seguono la diffusione e in tutte le forme di promozione del film.

A conclusione del film, l’autore/trice/editore/trice riceve una copia della versione originale per il proprio archivio.

2.6.

L'autore/trice/editore/trice concede all'acquirente libero accesso ai suoi archivi, nonché alle proprie fonti di documentazione.

2.7. *(cancellare una delle due proposte)*

*Variante 1*

L'acquirente non è tenuto/a a utilizzare i diritti che gli/le sono stati ceduti. Se rinuncia per iscritto all'utilizzo dell'opera, o se le riprese non hanno avuto inizio entro. ..... anni dalla firma del contratto, i diritti tornano all'autore/trice/editore/trice e l'acquirente versa il 10% della remunerazione globale convenuta all'art. 3, per ogni anno o frazione di anno a partire dalla firma del contratto.

Nessun diritto al risarcimento danni sorge dall’eventuale mancata produzione del film.

L'acquirente ha la facoltà di prolungare il termine citato. In tal caso dovrà comunicarlo all'autore/trice/editore/trice prima della scadenza e versare per ogni anno di prolungamento un indennizzo supplementare pari al 10% della remunerazione complessiva conformemente all’art. 3.1.

2.7. *(Variante 2 / cancellare una delle due proposte)*

L'acquirente non è tenuto/a a utilizzare i diritti che gli/le sono stati ceduti. Se rinuncia per iscritto all'utilizzo dell'opera, o se le riprese non hanno avuto inizio entro ..... anni dalla firma del contratto, i diritti tornano all'autore/trice/editore/trice e l'acquirente versa gli acconti dovuti sino a tale data, conformemente all'art. 3.1., in luogo della remunerazione globale prevista al capitolo 3. Nessun diritto al risarcimento danni sorge dall’eventuale mancata produzione del film.

L'acquirente ha la facoltà di prolungare il termine citato. In tal caso dovrà comunicarlo all'autore/trice/editore/trice prima della scadenza e versare per ogni anno di prolungamento un indennizzo supplementare pari al 10% della remunerazione complessiva conformemente all'art. 3.1.

2.8.

L'acquirente può trasferire a terzi i diritti cedutigli/le precedentemente nell'ambito dei contratti di coproduzione. La cessione integrale del presente contratto necessita preventivamente del consenso dell'autore/trice/editore/trice. Il consenso non può essere rifiutato senza motivi validi, ma può essere subordinato a una partecipazione ai benefici finanziari.

**3. Indennizzo**

3.1.

L'acquirente s'impegna a versare all'autore/trice/editore/trice un indennizzo di fr. .................................... .

Il pagamento avverrà nel modo seguente:

1. alla conclusione del contratto: fr. ..............................
2. .................................... fr. ..............................
3. all'inizio delle riprese: fr. ..............................
4. .................................... fr. ..............................

3.2.

Il pagamento di tale indennizzo compensa tutte le cessioni dei diritti elencati al capitolo 2 del presente contratto, con riserva della/delle disposizione/i seguente/i. Qualora risultasse che l’opera citata non era - o non era più - protetta al momento della firma del contratto, le somme versate dovranno essere rimborsate con gli interessi maturati.

3.3.

L'autore/trice/editore/trice ha inoltre diritto ai proventi percepiti da società di gestione collettiva, nella misura in cui questi siano dovuti all'autore/trice/editore/trice in base alle regole di ripartizione applicabili in ogni singolo caso.

3.4. *(Cancellare se l’articolo non è applicabile)*

*Variante possibile* (possibile unicamente se l'acquirente = produttrice del film)

Su tutti gli altri prodotti d’utilizzo, l'autore/trice/editore/trice ha diritto a una partecipazione del ... % agli utili netti, nella misura in cui questi superino il totale dello scoperto dei costi di produzione e dell'importo rappresentante l'eccedenza dei costi di produzione effettivi in rapporto al budget, presi a carico dall'acquirente (produttrice del film).

Sono considerati utili al netto ai sensi di questa disposizione, gli incassi dell’acquirente (produttrice del film), dopo deduzione:

1. dell’eventuale commissione di vendita del 25% massimo, versata a un/a agente o a un/a distributore/trice mondiale;
2. dei costi effettivi di copie, sottotitoli o sincronizzazioni, nonché di materiale pubblicitario;
3. dei costi effettivi di trasporto, di assicurazione, dogana e contributi fiscali;
4. dei costi effettivi sostenuti dalla produttrice per la pubblicità mirata alla diffusione del film.

Se l’acquirente (produttrice) si occupa della vendita in prima persona, egli/ella può pretendere la commissione di vendita.

I ricavi dell'acquirente (produttrice), per i quali l’autore/trice/editore/trice riceve dei compensi di diffusione, non sono considerati nel conteggio dei proventi netti.

Alla fine di ogni anno civile, l'acquirente (la produttrice) redige un rendiconto delle entrate e delle uscite relative all’utilizzo del film. Egli/ella avrà cura di consegnarlo all'autore/trice/editore/trice e di versare allo/a stesso/a la parte di sua spettanza, al più tardi entro il 30 marzo dell'anno successivo. L'acquirente (produttrice) s'impegna a tenere una contabilità conforme alle regole relativamente all’utilizzo del film e a consentire previa richiesta all’autore/trice/editore/trice, risp. a un/a suo/a responsabile di fiducia, l’accesso ai libri contabili e ai giustificativi.

**4. Ulteriori disposizioni**

4.1.

Le parti s'impegnano reciprocamente a mettere a disposizione i documenti necessari all'applicazione dei diritti di cui al presente contratto.

4.2.

Per essere giuridicamente valida, qualsiasi modifica al presente contratto necessita della forma scritta.

4.3.

L'eventuale annullamento di una delle disposizioni del presente contratto non compromette la validità di quelle restanti.

4.4.

Il presente contratto è sottoposto alla legislazione svizzera.

4.5.

Il foro di competenza del presente contratto in caso di controversie è ...................................... .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’autore/trice/editore/trice L’acquirente

Luogo e data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Versione del giugno 1998